

REGOLAMENTO CIMITERO
(del 9 dicembre 1992)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Base legale

Art. 2 Autorità competente

TITOLO II Inumazione

Art. 3 Diritto all'inumazione

Art. 4 Autorizzazioni

Art. 5 Concessioni

Art. 6 Rinnovo

Art. 7 Norme per l'inumazione

Art. 8 Piano cimitero

TITOLO III Tasse

Art. 9 Tasse concessioni

Art. 10 Tasse rinnovo

Art. 11 Tasse camera mortuaria

Art. 12 Competenze comune

TITOLO IV Norme edilizie

Art. 13 Autorizzazioni

Art. 14 Dimensioni tombe

Art. 15 Lapidi e monumenti

Art. 16 Piantaggioni

Art. 17 Loculi

Art. 18 Manutenzione

TITOLO V Esumazioni

Art. 19 Esumazioni

TITOLO VI Trasporto salme

Art. 20 Trasporto salme

TITOLO VII Cremazione

Art. 21 Spese di cremazione

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 22 Contravvenzioni

Art. 23 Diritto transitorio

Art. 24 Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Basi legali

Art. 1 Il presente regolamento è retto dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e integra e completa il Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto delle salme del 16 gennaio 1961.

Autorità competente

Art. 2 Il cimitero è gestito ed amministrato dal Municipio

Titolo II

Inumazioni

Diritto all'inumazione

Art. 3 Nel cimitero possono essere accolte le salme e le ceneri:

a) delle persone decedute nel territorio comunale qualunque fosse in vita il loro domicilio

b) delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso il loro ultimo domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti

Il Municipio può eccezionalmente concedere l'inumazione di salme e ceneri di defunti decessi fuori del comune, non domiciliati, non attinenti e non dimoranti.

Composizione

Art. 4 Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata nei cimiteri senza l'autorizzazione del Municipio

Ufficio presidenziale

Art. 5 Le concessioni di aree del cimitero non costituiscono alienazione di proprietà ma semplice concessione per occupazione.

Le concessioni si suddividono:

a) Tombe per sepoltura di famiglia a due fosse.

Scadenza concessione: trascorsi 50 anni dall'ultimo decesso.

b) Tombe singole per adulti;

Tombe singole per bambini;

Loculi per urne cinerarie.

Scadenza concessione: trascorsi 20 anni dal decesso.

Rinnovo

Art. 6 Tutte le concessioni di cui al precedente articolo possono essere rinnovate di 10 in 10 anni. Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto il Municipio è libero di disporre.

Le ossa o le ceneri verranno allora inumate a profondità maggiore.

Le cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. che non venissero rivendicati e asportati entro un congruo termine diventano di proprietà del comune che ne potrà liberamente disporre.

Norme per l'inumazione Art. 7 Le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

Le urne cinerarie possono essere inumate nelle tombe e/o posate sopra le stesse.

Le ceneri destinate ad essere inumate in terra, devono essere racchiuse in urne sigillate, racchiuse a loro volta in un apposito contenitore.

Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo, ermeticamente sigillate, e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere asportate.

Nei loculi possono essere inserite le ceneri di due defunti al massimo per loculo.

Le ceneri destinate a essere inserite in loculi devono essere racchiuse in apposite urne cinerarie in metallo o terracotta sigillate ermeticamente.

Piano cimitero Art. 8 Presso la cancelleria comunale viene conservato il piano particellare del cimitero

La designazione dei posti sepoltura e dei loculi è stabilita dal Municipio imitazione non si applica ai municipali, ai relatori e ai capogruppo.

Titolo III

Tasse

Tasse concessione

Art. 9 Le tasse di concessione si suddividono in:

a) Salme di domiciliati e attinenti

Tomba di famiglia fr. 500.--

Altre concessioni fr. 100.--

b) Altre salme

Tombe di famiglia fr. 1'000.--

Altre concessioni fr. 500.--

Tasse rinnovo

Art. 10 La tassa di rinnovo decennale è fissata in fr. 200.--

Tasse camera mortuaria

Art. 11 La tassa per l'occupazione della camera mortuaria è fissata in fr. 50.-- ogni 24 ore e frazione superiore.

Competenze comune Art. 12 Il comune si assume il compito della sepoltura in tombe singole mentre le sepolture in tombe di famiglia sono interamente a carico dei privati.

Titolo IV

Norme edilizie

Autorizzazione

Art. 13 La posa di cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. stabilmente incorporati al terreno è soggetta alla preventiva autorizzazione del Municipio.

Dimensioni tombe

Art. 14 Le dimensioni delle tombe sono stabilite dal Municipio.

Lapidi e monumenti

Art. 15 Le lapidi e i monumenti dovranno rispettare le seguenti misure:

a) Tombe di famiglia:

- lunghezza: m 2.35

- larghezza: m 1.20

- altezza massima: m 1.20 dal bordo del viale

b) Tombe singole:

- lunghezza: m 1.80

- larghezza: m 0.80

- altezza massima: m 0.90 dal bordo del viale

c) Tombe singole per bambini:

- lunghezza: m 1.00

- larghezza: m 0.50

- altezza massima: m 0.50

Piantagioni

Art. 16 Le piantagioni non potranno superare l'altezza di m 0.50 misurati dal viale, né invadere i viali o le fosse attigue.

Loculi

Art. 17 Le lastre di chiusura dei loculi possono portare solo le generalità dei defunti, le date di nascita e di morte, le fotografie di dimensioni uniformi, un portafiori e un'eventuale piccola croce o fiamma in alto.

Manutenzione

Art. 18 I prossimi parenti hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei monumenti, cordone, piantagioni, ecc. e al decoro delle tombe.

In caso di inadempienza il Municipio fisserà un termine perentorio per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Titolo V

Esumazioni

Esumazioni

Art. 19 Salvo il caso di inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dall'autorità competente, su richiesta dei prossimi parenti, prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato, di un municipale e ad opera di un'impresa di pompe funebri.

Titolo VI

Trasporto salme

Trasporto salme

Art. 20 Il comune si assume le spese derivanti dal trasporto con carro funebre su territorio svizzero delle salme di cittadini domiciliati nel comune.

Le tariffe dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia.

Titolo VII

Cremazione

Spese di cremazione

Art. 21 Il comune si assume le spese di cremazione nel Cantone Ticino di tutte le salme di domi-

ciliati che vengono inumate nel cimitero comunale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Contravvenzioni

Art. 22 Le infrazioni al presente regolamento e alle norme cantonali la cui applicazione è delegata al Comune sono punite dal Municipio con multa fino a fr. 10'000.-- riservata l'azione civile e penale.

Diritto transitorio

Art. 23 Tutte le concessioni in corso al momento dall'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni per quanto concerne la durata.

Le normative edilizia e tariffaria saranno per contro applicabili alle inumazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o al momento di eventuali modifiche.

Entrata in vigore

Art. 24 Il presente regolamento abroga il precedente del 1. aprile 1951 e successive modifiche ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato il 21 aprile 1993